



Segreteria Provinciale
Via F.sco Crispi, 62 - 71100 Foggia
Telfax 0881/748695
E,mail fialsfg@alice.it

29 AGO. 2013

Al Direttore Generale
ASL FG

Al Presidente del Collegio Sindacale
ASL FG

Al Direttore Amministrativo
Al Direttore Sanitario
ASL FG

All'Assessore alle Politiche della Salute
Regione Puglia
BARI

Alla Procura Giurisdizionale per la Puglia
della Corte dei Conti
BARI

LORO SEDI

Oggetto: Risposta a nota ASL FG 0070803-13 del 16/07/2013.

Con riferimento alla nota in oggetto con la quale la ASL FG critica i rilievi di questa organizzazione sindacale in ordine ai vizi di legittimità e di procedura riscontrati nella deliberazione del Direttore generale n. 118 del 19/01/2013, confermiamo interamente quanto contestato da questa organizzazione sindacale con la nota del 10 giugno u.s. considerato che la richiesta di revoca del provvedimento di ripristino è stata elusa e contraffatta.

L'Azienda cogliendo fiore da fiore fra sentenze, circolari, deliberazioni cerca di difendere il suo operato e di giustificare la piena legittimità, ma non è così in quanto aggiunge ulteriori elementi di confusione ad un provvedimento poco trasparente.

Dalla deliberazione 118/13, risulta che due documenti, quello delle pedagogiste e quello del Direttore amministrativo dell'ASL, hanno lo stesso numero di protocollo, 83687, anche se con data diversa (il 15/10/2012 il primo e il 16/10/2012 il secondo) e diverso oggetto: la nota delle pedagogiste del 15/10 riguarda il ripristino della deliberazione 1015/2007 (annullata) mentre la nota del Direttore amministrativo concerne la richiesta del D.A. al dirigente dell'ufficio Trattamento giuridico ed economico di una relazione riguardo all'indagine della Procura della Corte dei Conti di Bari.

L'Azienda insiste nel ritenere legittimo l'inquadramento delle pedagogiste nei ruoli dell'Area della Dirigenza SAPT sulla scorta di quanto affermato dalla deliberazione di G.R. Puglia n. 1679 del 26/3/1990 che equipara gli psicopedagogisti e i pedagogisti, qualifica atipica, assimilabili al profilo di psicologo. Vogliamo ricordare in proposito che detta deliberazione riguardava il personale dei consultori familiari e dei Servizi di riabilitazione transitati alle uu.ss.lla. dai consorzi provinciali e dai comuni il cui profilo professionale di psicopedagogista (non anche quello di pedagogista) è stato equiparato a quello di psicologo ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali e trattenuti in servizio in soprannumero nelle piante organiche delle uu.ss.lla. di

appartenenza a tempo indeterminato nelle more dello svolgimento dei primi concorsi pubblici riservati quando fossero state approvate dalla regione le rispettive piante organiche definitive. In base all'art. 117 della Costituzione, comma 1 lett. n) ed in subordine lett. g) la regione non può stabilire le equipollenze dei diplomi di laurea non rientrando tale materia nella sua potestà legislativa esclusiva. Diversamente si creerebbe un arbitrario trattamento di favore tra gli operatori di settore della Asl e gli omologhi della regione Piemonte e della provincia di Olbia (vedi documenti allegati).

Inoltre, in tutte le leggi regionali succedutesi negli anni relative ai processi di stabilizzazione del personale (precario), la previsione dell'inquadramento in seguito al superamento del relativo concorso su posto vacante viene riportato sistematicamente e ben tre sentenze della Corte costituzionale hanno dato torto alla Regione Puglia quando le varie leggi di "sanatoria" hanno eluso la predetta procedura di acquisizione del personale. In merito si richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 150 del 2010 "Giudizio di illegittimità costituzionale in via principale", punto 1.5 con il quale si definisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge Regione Puglia n.45/2008 laddove il personale non medico in possesso di laurea magistrale (nella fattispecie educatori professionali [e pedagogisti]) già beneficiario dell'art. 24 legge R.P. 1/2005, sostituito dall'art.23 della successiva l. R.P. n. 10/2007 e dell'art. 6, comma 6 della l. R.P. n. 26/2006 e inquadrato nella Categoria "Ds" del CCNL di Comparto della Sanità, viene equiparato alle figure similari laureate secondo il parere del Consiglio Superiore della Sanità - art. 4 ed è inquadrato nella Dirigenza sanitaria non medica di cui all'allegato 2 del Dpr. 761/1979, in ossequio anche alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 13/07/1994, n. 763 - per violazione dell'anzidetto art. 117, comma 3, della Costituzione Italiana e dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché del principio del concorso pubblico di cui agli art. 3, 51 e 97 Cost.

Inoltre, le determinazioni aziendali in merito all'equiparazione delle pedagogiste agli psicologi è in contrasto con la legge n. 56/1989 (ordinamento della professione di Psicologo) riguardo ai requisiti di per l'esercizio dell'attività di psicologo e con le disposizioni recate dal dpr 10/12/1997, n. 483 (regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del SSN) il quale prescrive che i requisiti specifici di ammissione, nel concorso per titoli ed esami per la posizione funzionale di primo livello dirigenziale dirigenziale del profilo professionale di psicologo, sono i seguenti:

- a) Diploma di laurea in psicologia;
- b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
- c) Iscrizione nell'albo dell'ordine professionale.

Alla luce di quanto sopra specificato riteniamo la deliberazione n. 118/2013, illegittima e nulla.



Il Dirigente provinciale FIALS

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 7133 del 19/09/2013



REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
(Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39)

Proposta n. UOTGC07548-13

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Trattamento Giuridico Economico (Area Gestione Personale | Direzione Amministrativa | Direzione Aziendale)

Oggetto: Esecuzione decreto ingiuntivo 2873/2013

IL DIRETTORE DI AREA

sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sig.ra Concetta Esposito Collaboratore Amm.vo Prof.le . Settore Giuridico Economico del Personale, anche quale Responsabile del procedimento, e confermata dal Dirigente dell'U.O. Trattamento Giuridico ed Economico dr. Savino TANZI;

Premesso che:

l'ex dipendente dott. Francesco Mele nato il 02/10/1942 Dirigente di Struttura Complessa è stato più volte nominato a presiedere o far parte dei Collegi Tecnici per la valutazione dei dirigenti amministrativi di cui agli artt. 31 e 34 del C.C.N.L. 1998/2001;

- con Decreto Ingiuntivo 2873/2013 del Tribunale di Foggia- Sezione Lavoro - l'avv. Renato Battaglino , in nome e per conto del proprio assistito dott. Francesco Mele , ha chiesto il pagamento del compenso di componente delle suddette commissioni per una ammontare di € 616,38 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della determina sino all'effettivo soddisfo;

Ritenuto

di dover eseguire quanto disposto dal Giudice del Lavoro di Foggia in riferimento al Decreto Ingiuntivo 2873/2013 riguardante la richiesta dell'ex dipendente dott. Francesco Mele di pagamento del compenso quale componente dei collegi tecnici di cui agli artt. 31 e 34 del C.C.N.L. 1998/2001;

DETERMINA

Per quanto in premessa riportato:

Di dare esecuzione a quanto disposto dal Giudice del Lavoro di Foggia in riferimento al Decreto Ingiuntivo 2873/2013 riguardante la richiesta dell'ex dipendente dott. Francesco Mele di pagamento del compenso quale componente dei collegi tecnici di cui agli artt. 31 e 34 del C.C.N.L. 1998/2001 per un ammontare complessivo di € 616,38 oltre ad euro 56,15 per rivalutazione monetaria ed euro 69,57 per interessi legali;

Di dare, altresì, atto che il presente provvedimento contiene solo notizie e dati fondamentali per il perseguimento della trasparenza e della pubblicità degli atti amministrativi e non contiene notizie e dati sensibili, giudiziari, inerenti lo stato di salute o genetici come previsto dalla deliberazione n.473 del 19 febbraio 2008, con oggetto: "Adozione vademecum per la pubblicità su internet degli atti deliberativi e delle determinazioni della ASL Foggia in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei personali";

Di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento non rientra tra quelli soggetti a controllo ai sensi della L.R. n.16/97.

Per conferma della legittimità e conformità del presente provvedimento alla legislazione vigente.



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 7133 del 19/09/2013

Il Responsabile dell'Istruttoria
<i>Esposito Concetta</i>
f.to

Il Dirigente della U.O.S.
<i>Tanzi Dott. Savino Antonio</i>
f.to

SI ATTESTA CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO È STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

IL DIRETTORE DI AREA
Gualano Anna Maria

f.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Direttore di Area certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web aziendale dal giorno di adozione.



REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
(Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39)

Proposta n. UOTGC07545-13

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Trattamento Giuridico Economico (Area Gestione Personale\Direzione Amministrativa\ Direzione Aziendale)

Oggetto: Esecuzione decreto ingiuntivo 2874/2013

IL DIRETTORE DI AREA

sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sig.ra Concetta Esposito Collaboratore Amm.vo Prof.le . Settore Giuridico Economico del Personale, anche quale Responsabile del procedimento, e confermata dal Dirigente dell'U.O. Trattamento Giuridico ed Economico dr. Savino TANZI;

Premesso che:

l'ex dipendente Romolo De Francesco nato il 09/04/1946 Dirigente di Struttura Complessa è stato più volte nominato a presiedere o far parte dei Collegi Tecnici per la valutazione dei dirigenti amministrativi di cui agli artt. 31 e 34 del C.C.N.L. 1998/2001;

- con Decreto Ingiuntivo 2874/2013 del Tribunale di Foggia- Sezione Lavoro - l'avv. Renato Battaglini , in nome e per conto del proprio assistito Rag. Romolo De Francesco, ha chiesto il pagamento del compenso di componente delle suddette commissioni per una ammontare di €896,55 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della determina sino all'effettivo soddisfo;

Ritenuto

di dover eseguire quanto disposto dal Giudice del Lavoro di Foggia in riferimento al Decreto Ingiuntivo 2874/2013 riguardante la richiesta dell'ex dipendente Romolo De Francesco di pagamento del compenso quale componente dei collegi tecnici di cui agli artt. 31 e 34 del C.C.N.L. 1998/2001;

DETERMINA

Per quanto in premessa riportato:

Di dare esecuzione a quanto disposto dal Giudice del Lavoro di Foggia in riferimento al Decreto Ingiuntivo 2874/2013 riguardante la richiesta dell'ex dipendente Romolo De Francesco di pagamento del compenso quale componente dei collegi tecnici di cui agli artt. 31 e 34 del C.C.N.L. 1998/2001 per un ammontare complessivo di € 896,55 oltre ad euro 81,67 per rivalutazione monetaria ed euro 101,20 per interessi legali;

Di dare, altresì, atto che il presente provvedimento contiene solo notizie e dati fondamentali per il perseguimento della trasparenza e della pubblicità degli atti amministrativi e non contiene notizie e dati sensibili, giudiziari, inerenti lo stato di salute o genetici come previsto dalla deliberazione n.473 del 19 febbraio 2008, con oggetto: "Adozione vademecum per la pubblicità su internet degli atti deliberativi e delle determinazioni della ASL Foggia in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei personali";

Di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento non rientra tra quelli soggetti a controllo ai sensi della L.R. n.16/97

Per conferma della legittimità e conformità del presente provvedimento alla legislazione vigente.

Il Responsabile dell'Istruttoria

Esposito Concetta

f.to

Il Dirigente della U.O.S.

Tanzi Dott. Savino Antonio

f.to

SI ATTESTA CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO È STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

IL DIRETTORE DI AREA
Gualano Anna Maria

_____ f.to _____